

Valmontone, li

Prot.n.

Oggetto:

DISCIPLINARE DI GARA

PARTE INTEGRANTE della Lettera di Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" IN CORSO GARIBALDI

(art. 36, comma 2 – lett. c) del D. Lgs. 50/2016)

CUP H96J15000100002

CIG 6842192375

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di Valmontone n. 252 del 25.10.2016

Verbale di verifica e di validazione, da parte del R.U.P. con provvedimento prot. 0027257 del 24.10.2016

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale di Valmontone a contrarre n. 252 del 25.10.2016, viene indetta la presente procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. c), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in epigrafe, secondo le disposizioni della lettera di invito a gara e del presente disciplinare che regola il funzionamento dei sotto indicati istituti previsti nella lettera di invito stessa.

SEZIONE 1.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO, ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ED ALLA CATEGORIA DEI LAVORI DA AFFIDARE

1.1 - Descrizione e categoria dei lavori in appalto:

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" IN CORSO GARIBALDI

1.2 - Importo dell'appalto:

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con **corrispettivo a corpo:**

€ 923.515,65 (euro centottantamila duecentoventotto/10) (OG01 - Classifica 3°), di cui:

- importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso: **€ 881.746,25** (euro ottocottantunomila-settecentoquarantasei virgola venticinque);

- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso **€ 41.769,40** (euro quarantunomilasettecentosessantannove virgola quaranta);

1.3 – Finanziamento:

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

I lavori oggetto dell'appalto sono finanziati dalla Regione Lazio nell'ambito del programma "Attuazione di interventi straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici di cui al D.M. 23.01.2015", concesso con Determina regionale n. G08125 del 02.07.2015 (Mutuo BEI)

1.4 - Categoria dei lavori da affidare:

Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla presente gara d'appalto sono individuate le seguenti categorie con le relative classifiche :

lavorazione	categoria e classifica	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (€)	Incid. %	indicazioni speciali ai fini della gara		
					prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	% sub.
Edif.civili e industriali	OG01 -class. III	SI	923.515,65	100,00	P	SI	30

Il corrispettivo dell'appalto è dato a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs.n. 50/2016.

Il codice CPV identificativo dell'appalto è: 45400000-1

Il codice NUTS è: ITE43

1.5 - Durata dell'appalto:

Il termine per la consegna dei lavori previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e, comunque, secondo le prescrizioni contenute nel medesimo Capitolato Speciale d'Appalto. L'effettivo termine contrattuale sarà quello derivante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, come indicato nella successiva Sezione 9 del presente disciplinare.

1.6 - Modalità di Pagamento:

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e nei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice all'aggiudicatario è dovuta un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come risultante dal relativo verbale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari alla stessa anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ai deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'aggiudicatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

1.7 - Obbligo di sopralluogo

Viene richiesta, come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la presa visione, da parte del legale rappresentate e/o altro soggetto avente titolo, dei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da persona incaricata dal legale rappresentante della ditta che intende concorrere. La persona che effettuerà il sopralluogo dovrà rilasciare la "dichiarazione di presa visione dei luoghi" secondo le modalità descritte al successivo punto 6.13 del presente disciplinare.

Il sopralluogo non è assistito da personale comunale.

Terminato il sopralluogo, il responsabile del procedimento o il dipendente comunale incaricato (fermo restando la correttezza/completezza della documentazione esibita) prenderà atto della su indicata "dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi" e rilascerà, al dichiarante, una copia sottoscritta di detta presa d'atto che dovrà essere allegata, in originale, alla documentazione di gara come condizione di ammissione alla gara stessa. La suddetta presa d'atto sarà rilasciata unicamente nei giorni feriali di martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, e di venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure previo appuntamento telefonico al numero 06 - 95990292.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria.

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione, e non può essere oggetto di sanatoria dell'irregolarità e di soccorso istruttorio.

1.8 - Quesiti relativi alla presente procedura d'appalto:

I concorrenti potranno richiedere alla Centrale Unica di Committenza indicata al punto I.1 della lettera di invito a gara eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti della stessa lettera di invito a gara, del presente disciplinare di gara, del CSA e relativi allegati e dei documenti posti a base di gara.

Le richieste potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo della Centrale Unica di Committenza indicato al punto I.1 della lettera di invito a gara entro e non oltre le ore 12,00 del sesto giorno antecedente il termine di ricevimento delle offerte come indicato al punto IV.3.2) della lettera di invito a gara.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti all'indirizzo diverso da quello su indicato anche se appartenente alla SA e alla Centrale Unica di Committenza.

Le domande e le risposte saranno pubblicate in forma anonima esclusivamente sul sito internet istituzionale della Centrale Unica di Committenza, www.castellidellasapienza.it → Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti, entro il secondo giorno antecedente il termine di ricevimento delle offerte come indicato al punto IV.3.2) della lettera di invito a gara.

1.9 - Procedura di aggiudicazione:

Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto.

I lavori posti a base di gara sono indicati nel progetto esecutivo approvato dalla SA: elemento imprescindibile dell'offerta è il rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del suddetto progetto esecutivo, fatto salvo quanto indicato alla Sezione 9 del presente disciplinare.

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. c), del D. Lgs. n.50/2016; l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che, ai sensi dell'art. 95, comma 6 e comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base dei criteri oggettivi di seguito indicati.

La migliore offerta risulterà determinata dall'elemento quantitativo del "prezzo" e dagli elementi che costituiscono l'offerta tecnica secondo i rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili indicati nella lettera di invito a gara e valutabili secondo i criteri indicati nella Sezione 9 e con le formule indicate nella Sezione 10 del presente disciplinare.

L'elemento quantitativo "prezzo" dovrà essere espresso, secondo le modalità indicate nella Sezione 8 del presente disciplinare di gara con il ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara; tale ribasso non dovrà riportare più di tre cifre decimali.

Nell'offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2006, gli oneri aziendali della sicurezza (ISO) che il Concorrente ritiene di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro: ciò al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire a questa SA la relativa valutazione della congruità dell'importo destinato alla sicurezza. L'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: in sua assenza sarà chiesta la regolarizzazione mediante la sanatoria delle

irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9. del D.Lgs.n. 50/2016 con conseguente applicazione della sanzione economica nella misura prevista alla Sezione 13 del presente disciplinare . Al fine dell'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza (ISO), all'offerta economica dovrà essere allegata la tabella di cui al fac-simile riportato nel Modello [7A] che va debitamente completata inserendo esclusivamente le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere in relazione al presente specifico appalto e per le quali il concorrente potrà essere chiamato a fornire le relative giustificazioni secondo quanto descritto alla Sezione 14 del presente disciplinare.

L'importo complessivo offerto dal concorrente e relativo all'elemento quantitativo del "prezzo" sarà determinato con le modalità e le formule indicate nella successiva Sezione 10 del presente disciplinare.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed i valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia delle offerte secondo le modalità indicate nell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l'appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Non saranno ammesse:

- offerte in aumento;
- offerte parziali e/o incomplete;
- offerte condizionate o a termine;
- offerte con diminuzione delle opere previste nel progetto posto a base di gara;
- offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- offerte che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara.

Sono consentite le varianti progettuali solo dove espressamente indicate nel CSA e nel presente disciplinare, con le modalità ivi indicate, intese come miglioramento dei lavori offerti rispetto a quelli posti a base di gara. Ulteriori varianti comporteranno l'esclusione dalla gara. Con l'offerta tecnica sono ammesse proposte migliorative finalizzate al miglioramento funzionale delle opere previste in appalto, valutate ai sensi delle successive Sezione 9 e Sezione 10 del presente disciplinare.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta pervenuta, se ammessa e ritenuta valida e conveniente per la Stazione Appaltante.

1.10 - Esperimento di gara:

La gara avrà inizio nell'ora e nel luogo indicati al punto IV.3.5 della lettera di invito a gara con la prima seduta pubblica.

La Commissione Giudicatrice, previa verifica e presa d'atto degli aspetti formali dei plichi contenenti le offerte e dell'integrità degli stessi, procederà all'apertura delle buste contenenti i documenti per l'ammissibilità alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano compilati in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge. I concorrenti i cui documenti risultino irregolari o incompleti non saranno ammessi a concorrere, fatta salva l'applicazione dell'istituto del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, nei casi previsti dalla legge e dalla Sezione 13 del presente disciplinare.

Si provvederà, inoltre, a verificare l'integrità delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e, limitatamente alle sole buste contenenti l'offerta tecnica, all'apertura delle buste ed al controllo preliminare dei documenti in esse contenuti, al fine di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone ogni offerta tecnica stessa.

Nella medesima seduta pubblica o in altra seduta, nella data comunicata alle ditte partecipanti alla gara con avviso inviato secondo le modalità indicate nella successiva Sezione 17 del presente disciplinare, la Commissione Giudicatrice valuterà il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla presente gara d'appalto e definirà l'elenco sia dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara che dei concorrenti esclusi.

La Commissione Giudicatrice, con una o più sedute tenute in forma riservata, procederà all'analisi ed alla valutazione del contenuto delle offerte tecniche ed alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito a gara e nel presente disciplinare di gara.

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche, in successiva apposita seduta pubblica, nella data comunicata alle ditte partecipanti alla gara con avviso inviato secondo le modalità indicate nella successiva Sezione 17 del presente disciplinare di gara, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche ed all'apertura delle offerte economiche. Previa verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale dell'offerta economica, la Commissione procederà all'attribuzione del relativo punteggio con le formule indicate alla Sezione 10 del presente disciplinare. Il punteggio così ottenuto sarà sommato al punteggio assegnato all'offerta tecnica, per determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta e la relativa graduatoria.

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La commissione di gara valuterà, caso per caso, se escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione previo espletamento delle procedure di individuazione e verifica di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le sedute pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo del legale rappresentante o di un delegato munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente presente alle operazioni di gara direttamente e/o tramite un proprio rappresentante è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

1.11 - Commissione Giudicatrice:

La Commissione Giudicatrice, deputata all'esame ed alla valutazione delle offerte dei concorrenti, sarà nominata con le modalità e le procedure previste dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice, che opera in conformità alle disposizioni del D.Lgs.n.50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore, nonché in conformità alle vigenti disposizioni legislative, ai contenuti ed alle indicazioni contenute nella lettera di invito a gara e nel presente disciplinare, effettuerà l'analisi e la valutazione del contenuto delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi in seduta riservata.

SEZIONE 2. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA E CONSORTILE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 che, **a pena di esclusione**, risulteranno in possesso, al momento dell'ammissione alla gara, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale indicati al punto III.2 della lettera di invito a gara, da dimostrare con le modalità indicate nel presente disciplinare.

I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi e nei limiti delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le quote dei lavori saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. I raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 C.C., non formalmente costituiti, dovranno presentare una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione :

- a) a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- b) a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base dello stesso impegno;
- c) a perfezionare in tempo utile il relativo atto per il conferimento del mandato irrevocabile, indicando, nel medesimo atto, la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione;
- d) a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari.

E' fatto divieto ai concorrenti, **a pena di esclusione** di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara:
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre: non è consentito ai consorziati, per i quali il consorzio concorre, di presentare offerta in qualsiasi altra forma, **pena l'esclusione dalla gara** sia del consorziato che del consorzio. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La ditta mandataria o capogruppo od il consorzio dovrà fornire la cauzione provvisoria.

In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei concorrenti è da intendersi subordinata all'ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di raggruppamenti in forma associata o consortile, di cui all'art. 45 del D. Lgs.n. 50/2016, costituiti ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle imprese costituenti **il raggruppamento o il consorzio** e dall'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. Le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni del presente disciplinare di gara ed alle disposizioni dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi dovranno, pertanto, **presentare tutte le dichiarazioni di cui al presente disciplinare di gara** nonché la documentazione indicata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia necessaria per partecipare alla presente gara.

A pena di esclusione dalla gara, per beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 **tutte indistintamente** le imprese riunite in raggruppamento o in consorzio dovranno obbligatoriamente produrre, indipendentemente dal valore singolarmente assunto della rispettiva quota di lavori, la certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010.

Alle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica la disciplina dell'art. 62 del d.P.R. n. 207/2010.

L'affidamento di lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del D.Lgs n.50/2016 e ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque per tali consorziati non devono sussistere nessun dei divieti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all'art. 47 - comma 8 - del D. Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti:

a) la domanda di partecipazione di cui alla successiva Sezione 6 - punto 6.1 del presente disciplinare dovrà **essere singolarmente presentata e sottoscritta** dal titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio;

b) sia l'offerta economica che l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere presentata e sottoscritta anche **solo dal legale rappresentante dell'impresa mandataria**.

La/e dichiarazione/i relativa/e al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica di cui alla Sezione 6 del presente disciplinare di gara deve/ono essere prodotta/e da ciascun soggetto facente parte delle imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di consorzio la/e dichiarazione/i deve/ono essere prodotta/e anche da ciascun soggetto facente parte dell'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

SEZIONE 3. MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
--

A pena di esclusione dalla gara, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 come indicato nella Sezione 13 del presente disciplinare, il deposito cauzionale di cui al punto III.1.1 della lettera di invito a gara dovrà rispettare quanto segue:

3.1 – La garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93, comma 1, del Codice pari a **€ 18.470,31** (euro diciottomilaquattrocentosettanta virgola trentuno) corrispondente al 2,00 % dell'importo complessivo a base d'asta, compresi i costi della sicurezza ed esclusa l'IVA.

3.2 - La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente:

- a) può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- c) può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3.3 - La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3.4 - La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta come prevista **al punto IV.3.2 della lettera di invito a gara**;

3.5 - L'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs.n.50/2016e, qualora l'offerente risultasse affidatario.

3.6 - La garanzia provvisoria deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

3.7 - La garanzia provvisoria deve avere, inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- b) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della stazione appaltante;

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

- c) la sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo;

3.8 - La garanzia provvisoria, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, ad aggregazioni di imprese di rete, a consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità pluri - soggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

3.9 - L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 qualora sussistano le condizioni ivi previste. Si precisa che, con riguardo alle disposizioni dell'art. 45 e dell'art. 48, comma 1, del Codice:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), del Codice, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni previste, il raggruppamento può beneficiare della riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le certificazioni previste siano possedute dal consorzio.

3.10 - I vizi che attengono alla garanzia provvisoria, ivi compresa la mancata presentazione, non determinano l'esclusione dalla gara del concorrente, ma sarà possibile procedere, ai sensi dell'art. 83 - comma 9 - del D.Lgs.n. 50/2016, alla sua regolarizzazione o integrazione a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice.

3.11- La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

3.12- La mancata reintegrazione della garanzia provvisoria, nel caso in cui la Stazione Appaltante provveda alla sua escussione totale o parziale, costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

3.13- All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.L.gs. n.50/2016. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre le polizze e le garanzie previste dal medesimo art. 103 con massimali previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SEZIONE 4.

MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE E DELLE BUSTE IN ESSO CONTENUTE

A pena di esclusione dalla gara, fatte salve le disposizioni all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 come indicato nella Sezione 13 del presente disciplinare, il plico generale dovrà:

4.1 - contenere una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.6. e riportante all'esterno:

- la denominazione del concorrente;
- l'oggetto della gara;
- la data e l'ora del relativo esperimento, quale indicata al punto IV.3.7 della lettera di invito a gara;
- la seguente dicitura: "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**";

essa dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni richieste alla successiva Sezione 6 del presente Disciplinare. La documentazione contenuta nella "Busta A - DOCUMENTAZIONE" dovrà essere, possibilmente, raccolta in un unico fascicolo rilegato, eventualmente anche mediante spillatura su un solo lato, in modo tale che i singoli fogli che formano il complesso della documentazione richiesta per partecipare alla gara stessa non risultino facilmente amovibili. Sul dorso interno del fascicolo, a cavallo di due pagine successive, dovrà essere possibilmente apposto il timbro di continuità.

A pena di esclusione dalla gara, nei documenti trasmessi dal concorrente non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive i documenti stessi;

4.2 - contenere una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.6. e riportante all'esterno:

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

- la denominazione del concorrente;
- l'oggetto della gara;
- la data e l'ora del relativo esperimento, quale indicata al punto IV.3.7 della lettera di invito a gara;
- la seguente dicitura: "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**";

essa dovrà contenere l'offerta tecnica redatta secondo le modalità indicate alla successiva **Sezione 9** del presente disciplinare;

4.3 - contenere una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.6. e riportante all'esterno:

- la denominazione del concorrente;
- l'oggetto della gara;
- la data e l'ora del relativo esperimento, quale indicata al punto IV.3.7 della lettera di invito a gara;
- la seguente dicitura: "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**";

essa dovrà contenere l'offerta economicaredatta con le modalità indicate alla successiva **Sezione 8** del presente Disciplinare.

4.4 - pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CUC "Consorzio I castelli della Sapienza" , Vicolo dei Fiori n. 3, 00038 Valmontone (RM), mediante consegna all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza aperto esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. L'Ufficio è chiuso il martedì, mercoledì, venerdì e sabato.

4.5 – pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.3.2 della lettera di invito a gara.

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto farà fede esclusivamente la data e l'ora di effettiva ricezione del plico da parte della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA e non la data di spedizione.

Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nel recapito del plico entro la data e l'ora fissata nella lettera di invito a gara.

4.6 - Sia il plico generale che le buste interne in esso contenute, **a pena di esclusione dalla gara**, devono risultare chiusi e sigillati con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

4.7 - Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla sanatoria delle irregolarità, come meglio chiarito alla successiva Sezione 13. Il mancato adempimento alle disposizioni della presente Sezione 4 costituisce, comunque irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del citato art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione ai la gara.

SEZIONE 5.

DISPOSIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI MODELLI ALLEGATI

Al presente disciplinare di gara sono allegati i seguenti modelli:

- Modello [0] – Domanda di partecipazione;
- Modello [1] – Dichiarazione requisiti partecipazione gara;
- Modello [2] – Dichiarazione ai sensi dell'art. 80, commi 2 e 3, del Codice;
- Modello [3] – Dichiarazione requisiti impresa ausiliaria/subappaltatore
- Modello [4] – Patto di integrità;
- Modello [5] – Dichiarazione per presa visione dei luoghi;
- Modello [6] – Delega presa visione dei luoghi;
- Modello [7] – Modello base per offerta economica;
- Modello [7A] – Modello per oneri aziendali della sicurezza;

L'utilizzazione dei Modelli allegati al presente disciplinare è facoltativa. I suddetti Modelli possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti Modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e/o previsti dalla vigente normativa egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente disciplinare.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

1. non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla **Stazione Appaltante e dalla Centrale Unica di Committenza** i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente disciplinare;
2. non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla **Stazione Appaltante e dalla Centrale Unica di Committenza** i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione dei modelli allegati al presente disciplinare e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D.lgs.n. 50/2016, in merito alla sanatoria delle irregolarità, come meglio chiarito alla successiva Sezione 13.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente Sezione costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D.lgs.n. 50/2016, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

SEZIONE 6.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE DALLA LETTERA DI INVITO E DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

A pena di esclusione dalla gara, nella "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**" il concorrente dovrà racchiudere le dichiarazioni e la documentazione di seguito indicate attestanti il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara indicati al punto III.2 - Condizioni di partecipazione della lettera di invito alla gara.

Per i concorrenti di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte nelle forme dell'art. 38 del medesimo decreto.

Per i concorrenti appartenenti ad altro Stato membro della UE, la/e dichiarazione/i dovrà/anno essere resa/e a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. Per i concorrenti appartenenti ad altro Stato membro della UE, in ogni caso, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/20106: in questo caso dovrà essere prodotta idonea documentazione equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, atta a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta la responsabilità e le sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce **causa di esclusione dalla gara**, fatte salve le maggiori e diverse sanzioni civili e penali previste dalla legge, anche in esito alla futura partecipazione a gare d'appalto.

Non è ammessa, **a pena di esclusione dalla gara**, la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni, limitatamente ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia, possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante del soggetto concorrente ed in tal caso deve essere allegata - **a pena di esclusione** - la relativa procura, in originale o in copia conforme all'originale.

In relazione ai contenuti della presente Sezione del disciplinare di gara trovano applicazione le disposizioni degli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito ai motivi di esclusione, la documentazione di gara, mezzi di prova, il possesso dei requisiti di ordine generale, di regolarità contributiva, di iscrizione alla C.C.A.A. e tecnico, e al sistema unico di qualificazione, nonché l'applicazione dell'istituto del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi previsti dalla legge e dalla Sezione 13 del presente disciplinare. In ogni caso il mancato adempimento alle disposizioni della presente Sezione, anche qualora sanabile, costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

La documentazione da produrre per partecipare alla presente gara d'appalto, da racchiudere nella "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**", risulta essere la seguente:

6.1 - Domanda di partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante, riportante l'oggetto della gara, la data e l'ora del relativo esperimento, quale indicata al punto IV.3.5 della lettera di invito a gara, nonché i dati della ditta concorrente completi di recapito, numero di telefono, numero di telefax ed indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, nonché l'indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. della medesima ditta e **l'elenco completo della documentazione presentata**. La domanda dovrà contenere **le seguenti dichiarazioni**:

1) di avere esatta cognizione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara e di accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni contenute nella stessa documentazione e nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto come contenute nei documenti posti a base di gara;

2) di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, ivi compreso il progetto esecutivo posto a base di gara, dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza, avendoli esaminati in ogni loro dettaglio e giudicandoli adeguati;

3) di essersi recato sul posto nel quale si devono svolgere i lavori in appalto;

4) di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio comunale di Valmontone, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono influire sull'esecuzione dei lavori da affidare;

5) di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei conseguenti oneri di sicurezza "speciali", legati ai rischi ivi previsti, che rimarranno comunque fissi ed invariabili;

6) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto;

7) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante con le prefetture territorialmente competenti relativi all'esecuzione del contratto;

8) che nel formulare la propria offerta:

8.1) ha tenuto conto dell'importo degli oneri previsti per la sicurezza nonché degli oneri che, in generale, si rendono necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione dei lavori da realizzare;

8.2) ha tenuto conto del costo del personale (al netto delle spese generali e dell'utile di impresa) in relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione dei lavori da realizzare;

8.3) ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

8.4) ha accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e della manodopera da impiegare nello svolgimento dei lavori, in relazione ai tempi e delle modalità previste per l'esecuzione degli stessi;

8.5) ha effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di gara, ivi compreso il progetto esecutivo posto a base di gara, e di ritenere il prezzo posto a base di gara adeguato nonché i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

8.6) ha letto e verificato tutti i documenti posti a base di gara, ivi compreso il progetto esecutivo posto a base di gara, ed ha constatato la congruità di tutti gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alle tipologie dei lavori da svolgere, anche in relazione alle caratteristiche ed alla morfologia dei luoghi;

8.7) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;

9) che l'impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e quant'altro richiesto dalla normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per l'esercizio delle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati (in difetto, il concorrente deve elencare quali, tra i suddetti elementi, non possiede);

10) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato speciale d'Appalto e/o nel presente disciplinare e nella lettera di invito alla gara (copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro - RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti;

11) di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell'esecuzione dei lavori appaltati ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto 8.7);

12) di autorizzare, qualora un altro partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Centrale Unica di Committenza e la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (al riguardo si precisa che il la centrale Unica di Committenza e la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);

13) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;

14) di esprimere il proprio consenso, ai sensi dell'art. 13 del D Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.

La suddetta domanda va redatta utilizzando, preferibilmente, il Modello [0], allegato al presente disciplinare di gara, il quale può essere completato con i dati richiesti o, eventualmente, trascritto su carta intestata del concorrente. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare.

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale già costituiti, la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo.

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi e le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso ad essa va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura in originale o in copia autentica.

Unitamente alla domanda di partecipazione, ciascun concorrente deve presentare, **a pena di esclusione**, la documentazione prevista dalla legge e/o richiesta nella lettera di invito a gara per partecipare alla gara d'appalto, come prevista nel presente disciplinare.

6.2 - Dichiarazione per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da effettuare utilizzando, preferibilmente, l'apposita sezione inserita nel Modello [0] allegato al presente disciplinare di gara, il quale può essere completato con i dati richiesti o, eventualmente, trascritto su carta intestata del concorrente. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare. In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dalla sola impresa mandataria.

6.3 – Dichiarazione, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del titolare o del/i legale/i rappresentante/i dell'impresa in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di regolarità contributiva, di iscrizione alla C.C.A.A. e di ordine tecnico, necessari per partecipare alla gara d'appalto [punto III.2.1 della lettera di invito a gara], da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello [1], allegato al presente disciplinare di gara, il quale va debitamente compilato inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare.

Tale/i dichiarazione/i sostitutiva/e dell'atto di notorietà, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e da redigere secondo il modello allegato Modello [1] che va debitamente compilato inserendo tutti i dati richiesti, relativa/e alla dimostrazione del possesso:

- a) dei requisiti di ordine generale (parte prima);
- b) del requisito di regolarità contributiva (parte seconda);
- c) del requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. (parte terza);
- d) dei requisiti di ordine tecnico (parte quarta).

Detta/e dichiarazione/i dovrà/anno essere sottoscritta/e dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (la/e dichiarazione/i può/possono essere anche sottoscritta/e da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata nei modi di legge). Alla/e dichiarazione/i dovrà essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente dello stesso sottoscrittore, ai sensi dell'art. 35 - comma 2 - D.P.R. 445/2000.

Con riferimento al requisito di regolarità contributiva il concorrente, in luogo della dichiarazione di cui alla precedente lettera b), avrà la facoltà di presentare il D.U.R.C. (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso) in corso di validità.

Con riferimento al requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. il concorrente, in luogo della dichiarazione di cui alla precedente lettera c), avrà la facoltà di presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso) in corso di validità.

In particolare il concorrente dovrà dichiarare:

6.3.1 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 80/2016 e, in particolare:

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

6.3.1. 1) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore - nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), del D. Lgs. n. 50/2016 - per uno dei seguenti reati:

- 1) lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2) lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

3) lettera c): frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4) lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5) lettera e): delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

6) lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

7) lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

6.3.1. 2) di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore - nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), del D. Lgs. n. 50/2016 - per il reato di cui all'art. 80, comma 1 – lettera/e _____ (specificare), del D. Lgs. n. 50/2016 ma la sentenza ha imposto una sentenza non superiore a diciotto mesi, ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed il sottoscritto ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, come risulta dalla documentazione allegata;

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

6.3.1 3) l'insussistenza, a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#), fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

6.3.1. 4.1) di allegare alla presente istanza dichiarazione/i sostitutiva/e dell'atto di notorietà finalizzata/e a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2 e comma 5 – lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo decreto diversi dal sottoscritto, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara, resa/e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai medesimi soggetti; *(la documentazione da produrre riguarda i seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i; 2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita semplice: i soci accoman-datari ed il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.)*

(oppure, in alternativa al punto precedente)

6.3.1. 4.2) che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause e le condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 e comma 5 lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del medesimo decreto anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara; *(la dichiarazione va resa con riferimento ai seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i; 2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita semplice: i soci accoman-datari ed il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.)*

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale)

(oppure, in alternativa al punto precedente)

6.3.1. 4.3) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara, sussistono le seguenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#), fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia:

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale e le relative clausole di esclusione)

ma vi è stata, da parte del sottoscritto concorrente, completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata in quanto sono state adottate le seguenti azioni come risulta dalla documentazione a tal fine allegata:

(Nota: il concorrente deve indicare e dimostrare, allegando adeguata documentazione, quali azioni abbia intrapreso per la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In ogni caso non sussiste causa di esclusione relativamente a reati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

6.3.1 5.1) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, precisando che:

- costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#);
- costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

6.3.1. 5.2) che, pur sussistendo le condizioni di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, risultando il pagamento o l'impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande come risulta dal seguente documento allegato (specificare)

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

6.3.1. 6) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione, anche riferita a un suo subappaltatore - nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), del D. Lgs. n. 50/2016; in particolare:

1) lettera a): l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#), del D. Lgs. n. 50/2016;

2) lettera b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del D. Lgs. n. 50/2016;

(solo nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

2.1) che l'impresa ha presentato ricorso avanti il Tribunale di _____, R.G. n. _____, in data _____ per l'ammissione a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della Legge Fallimentare, e conseguentemente, secondo quanto indicato dall'ANAC nella determina n. 2/2014, produce la seguente documentazione:

(oppure)

2.2) che l'impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della Legge Fallimentare, procedura aperta avanti il Tribunale di _____ R.G. n. _____, con decreto in data _____, e conseguentemente, secondo quanto indicato dall'ANAC nella determina n. 2/2014, produce la seguente documentazione:

(Nota: si segnala che con determinazione n. 5 dell'8 aprile 2015, ANAC ha sostenuto che "laddove non si possa ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello "in bianco" con effetti prenotativi di continuità aziendale, l'impresa non può ritenersi carente del requisito prescritto dalla lettera a) della citata disposizione).

3) lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, precisando che tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

4) lettera d): che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

5) lettera e): che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'[articolo 67](#) del D. Lgs. n. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

6) lettera f): che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2 - lettera c\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

7) lettera g): che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

8) lettera h): che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), precisando che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

9) lettera i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto:

9.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti, oppure da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

9.2) (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 (trentacinque) dipendenti, oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

9.3) Altro (specificare) _____

10) lettera l): che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

11) lettera m): di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in particolare:

11.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

11.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato l'offerta autonomamente;

11.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato l'offerta autonomamente.

12) di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 – lettera/e _____ del D.Lgs. n. 50/2016 ma il sottoscritto ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione:

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 80, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

6.3.1.7) di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all'esclusione del sottoscritto dalla procedura di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti che il sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D. Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione

6.3.1 8) che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

6.3.1 9) che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

6.3.1 10) che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

6.3.1 11) che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;

11.1) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. ;

(ovvero, in alternativa al punto precedente)

11.2) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell'offerta;

6.3.1 12) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;

6.3.1. 13) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione, non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;

6.3.1 14) che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

6.3.1 15) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 – lett.c), del D.Lgs.n. 231/2001 e s.m.i.;

6.3.1 16) di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

6.3.1 17) l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente;

(ovvero, in alternativa al punto precedente)

6.3.1 17) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente;

6.3.1 18) l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016

6.3.1. 19) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano alla gara in nessun'altra forma:

Detta dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (la dichiarazione può essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata nei modi di legge). Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 - comma 2 - D.P.R. 445/2000, dello stesso sottoscrittore. In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto facente parte delle imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di Consorzio la dichiarazione deve essere prodotta anche da ciascun soggetto facente parte dell'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

6.4. - Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti da parte degli ulteriori soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 [punto III.2.1 della lettera di invito a gara], da redigere utilizzando, preferibilmente, il Modello [2], allegato al presente disciplinare di gara, il quale va debitamente compilato inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs.n. 80/2016, vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara e, precisamente:

- direttore/i tecnico/i nel caso di impresa individuale, qualora sia un soggetto diverso dal titolare dell'impresa;
- direttore/i tecnico/i e tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
- direttore/i tecnico/i e amministratori muniti di rappresentanza e il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di ogni altro tipo di società;
- procuratori/institori, cui siano stati conferiti poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento degli atti decisionali;
- i soggetti sopra richiamati ancorché cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito (per le sole dichiarazioni da essi dovute ai sensi dell'art. 80 - comma 2 e comma 5 – lettera m), del D.Lgs.n. 50/2016.

In particolare il concorrente, a seconda del ruolo ricoperto ed in conformità, dovrà dichiarare:

6.4.1. l'insussistenza, a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; *(in ogni caso non sussiste causa di esclusione dalla gara relativamente a reati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)*

6.4.2. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in particolare.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

- 6.4.2. 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 6.4.2. 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 6.4.2. 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

6.4.3 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa/Società concorrente verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale tale dichiarazione è stata resa, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione Comunale procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata nonché alla segnalazione all'ANAC della circostanza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dalla legge stessa. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile;

La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, presentata e sottoscritta dai soggetti in precedenza indicati, solo se diversi dal sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto precedente punto 6.3.; ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 - comma 2 - D.P.R. 445/2000, dello stesso sottoscrittore.

Nel caso dei soggetti cessati dalla carica, ove questi siano irreperibili o non disponibili a rilasciare la prescritta dichiarazione, il legale rappresentante dell'impresa concorrente può presentare una o più dichiarazioni, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/200, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza" il possesso, da parte del/i soggetto/i cessato/i per il/i quale/i la/e dichiarazione/i viene/vengono resa/e, dei requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto. Tale/i dichiarazione/i dovrà/anno essere corredata/e, a pena di esclusione dalla gara, dai dati anagrafici del/i soggetto/i cessato/i (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed ultima residenza nota) in modo da consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche necessarie a confermare il possesso dei requisiti dichiarati e la veridicità della dichiarazione stessa. In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto facente parte delle imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di Consorzio la dichiarazione deve essere prodotta anche da ciascun soggetto facente parte dell'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

6.5. - La dichiarazione in ordine al possesso del requisito di regolarità contributiva [punto III.2.1 della lettera di invito a gara], da **redigere** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando, preferibilmente, l'apposita sezione del Modello [1], allegato al presente disciplinare, che va debitamente compilato inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare.

In caso di raggruppamento la suddetta documentazione deve essere prodotta da ciascuna delle imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di Consorzio la documentazione deve essere prodotta anche dall'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

In sostituzione della suddetta dichiarazione è possibile produrre il D.U.R.C. (in originale o in fotocopia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso) in corso di validità.

6.6 - La dichiarazione in ordine al possesso del requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. [punto III.2.1 del bando di gara], da redigere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando, preferibilmente, l'apposita sezione del **Modello [1]**, allegato al presente disciplinare, che va debitamente compilato inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare. In caso di raggruppamento la suddetta documentazione deve essere prodotta da ciascuna delle imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di Consorzio la documentazione deve essere prodotta anche dall'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

In sostituzione della suddetta dichiarazione è possibile produrre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o in fotocopia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso) in corso di validità.

6.7 - La dichiarazione in ordine alla insussistenza, in capo al concorrente, di una delle clausole di

decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (comunicazione antimafia), nonché dell'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa concorrente di cui all'art. 84 - comma 4 - del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 (informazione antimafia) **[punto III.2.1 della lettera di invito a gara]**. Tale dichiarazione andrà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando, preferibilmente, l'apposita sezione del **Modello [2]**, allegato al presente disciplinare, che va debitamente compilato inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente **Sezione 5** del presente disciplinare.

In caso di raggruppamento la suddetta documentazione deve essere prodotta da ciascuna delle imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di Consorzio la documentazione deve essere prodotta anche dall'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

In sostituzione della suddetta dichiarazione è possibile produrre la documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 (in originale o in fotocopia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso) in corso di validità.

6.8. - La documentazione tesa a dimostrare, pena l'esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di ordine professionale, di garanzia della qualità, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica, come indicati al punto III.2 della lettera di invito a gara e nella misura indicata alla precedente Sezione 2 del presente disciplinare, precisando che:

- in caso di raggruppamento la documentazione attestante il possesso dei requisiti deve essere prodotta - nei limiti di partecipazione previsti dalla legge, dalla lettera di invito a gara e dal presente disciplinare - da ciascuna delle imprese che formano il raggruppamento stesso;
- nel caso di consorzio la seguente documentazione deve essere prodotta anche dall'Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre.

A tal fine il concorrente dovrà presentare i documenti di seguito elencati:

Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa al possesso della qualificazione nella categoria **OG1 classifica III**. Il concorrente, pertanto, dovrà allegare all'offerta l'attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese da imprese raggruppate o da raggrupparsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate da copia di documenti di identità o dei documenti di riconoscimento equipollente degli stessi), relativa/e alla categoria ed alla classifica su indicate, corrispondenti alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi, dovranno essere prodotte più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità o dei documenti di riconoscimento equipollenti degli stessi), rilasciate da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attestino il possesso della qualificazione in categoria adeguata ai lavori da eseguire.

6.9. - il "PASOAE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa dell'Avcp (ora ANAC) n.111 del 20.12.2012. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, infatti, ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC,. Pertanto, il Concorrente deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PASOAE", da produrre obbligatoriamente in sede di partecipazione alla gara.

6.10. - Il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, di importo pari ad € 18.470,31 (euro diciottomilaquattrocentosettanta virgola trentuno) unitamente all'impegno ex art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione, **a pena di esclusione**, dovrà essere costituita in conformità alle disposizioni della precedente **Sezione 3** del presente disciplinare. Nel caso di raggruppamenti o consorzi la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6.11 - Dimostrazione, a pena di esclusione dalla gara, dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell'ANAC (ex AVCP) – Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il versamento deve essere tassativamente effettuato secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'ANAC (già AVCP), cui si rinvia e che si intendono integralmente richiamate.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria. L'ammontare del versamento è pari ad € 80,00 (euro ottanta/00). Il CIG è indicato nell'oggetto del presente disciplinare.

- 6.12.** - Dichiarazione con la quale, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, indica i lavori che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016, FA OBBLIGO AL CONCORRENTE DI INDICARE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI.

In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione, l'Amministrazione non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. Tale dichiarazione andrà resa utilizzando, preferibilmente, l'apposita sezione del **Modello [1]**, allegato al presente disciplinare, che va debitamente compilato inserendo tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare. Si precisa ulteriormente, che il subappalto è consentito solo per le parti dei lavori in appalto che, a tale scopo, il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta; pertanto, un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del CSA o del presente disciplinare di gara, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. Al subappalto si applicheranno le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di raggruppamenti o consorzi la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria.

- 6.13 - Presa d'atto della dichiarazione di presa visione dei luoghi.** L'avenuta presa visione dei luoghi dovrà essere dichiarata dalla persona che ha materialmente effettuato il sopralluogo.

La dichiarazione di presa visione dei luoghi potrà essere rilasciata esclusivamente dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo procuratore, dal direttore tecnico della stessa impresa o da soggetto munito di delega del rappresentante legale. Tale dichiarazione dovrà essere redatta, preferibilmente, utilizzando il fac-simile di cui al **Modello [5]** allegato al presente disciplinare, che potrà essere completato con i dati mancanti e/o trascritto integralmente su carta intestata del concorrente. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare.

Alla suddetta **dichiarazione di presa visione dei luoghi** dovrà essere allegato:

- 1) in caso di **Legale Rappresentante o di Direttore Tecnico** dell'impresa concorrente: valido documento di identità; originale o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, necessaria a dimostrare la rispettiva qualifica;
- 2) in caso di **Procuratore**: valido documento di riconoscimento del procuratore; originale o copia conforme della procura, rilasciata nei modi e nelle forme di legge; originale o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, dell'impresa concorrente;
- 3) in caso di **Delegato**: valido documento di riconoscimento del delegato; delega in originale, redatta in conformità al fac-simile di cui al **Modello [6]** allegato al presente disciplinare, che potrà essere completato con i dati mancanti e/o trascritto integralmente su carta intestata del concorrente. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare. La delega dovrà essere obbligatoriamente corredata, a pena di mancata accettazione, da copia di valido documento di riconoscimento del delegante e dall'originale o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, dell'impresa concorrente necessaria a dimostrare la qualifica del delegante.

In ogni caso **la stessa persona** non può rappresentare, in qualità di delegato, più imprese concorrente nell'esecuzione dei rispettivi sopralluoghi, **pena l'esclusione dalla gara** di tutte le imprese stesse

Il Responsabile del Procedimento o un dipendente incaricato della Stazione Appaltante, fermo restando la correttezza/completezza della documentazione esibita, prenderà atto della **dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi**, esclusivamente al dichiarante, una copia della dichiarazione stessa sottoscritta per presa d'atto: tale copia dovrà essere allegata, completa della presa d'atto in originale, alla

documentazione di gara come condizione di ammissione alla gara stessa. La suddetta presa d'atto sarà rilasciata unicamente nei giorni feriali di martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, e di venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure previo appuntamento telefonico al numero 06 - 95990292.

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria.

6.14. - Il "**Patto di Integrità**" da produrre secondo il fac-simile di cui al **MODELLO [4]** che va debitamente completato e sottoscritto come ivi indicato.

6.15. - Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile - **costituiti prima della gara** - nonché per i G.E.I.E. e R.I., oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti:

6.15.1 - va allegato, per il Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituito, atto costitutivo o statuto del consorzio o contratto di GEIE, conforme alle disposizioni degli art. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso;

6.15.2 - va allegato, per il Raggruppamento Temporaneo già costituito, atto rogato od autenticato dal notaio, conforme alle disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso, di costituzione del raggruppamento con indicazione di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

6.15.3 - va allegato, per la Rete di Imprese già costituita, contratto di rete, conforme alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso;

6.15.4 - ai fini della partecipazione alla presente gara:

6.15.4 1) che nessun soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il G.E.I.E. o la Rete di Imprese partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;

6.15.4 2) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del G.E.I.E. o della Rete di Imprese, salvo i casi consentiti dalla legge;

6.15.4 3) di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti.

6.16. - Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile - **non ancora costituiti prima della gara** - nonché per i G.E.I.E., oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti:

6.16.1 a) a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

6.16.1 b) a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi degli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

6.16.1 c) a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

6.16.1 d) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

SEZIONE 7. AVVALIMENTO

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nella lettera di invito a gara e nel presente disciplinare per partecipare alla gara d'appalto, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento che consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Nel caso il concorrente voglia ricorrere all'avalimento, **a pena di esclusione**, dovrà inserire nella "BUSTA A DOCUMENTAZIONE" i documenti previsti dall'art. 89 del D.lgs.n.50/2016 relativi sia alla/e impresa/e ausiliaria/e che all'impresa ausiliata.

In ogni caso troveranno applicazione le disposizioni impartite in materia dall'ANAC (già AVCP) con Determinazione n. 2 del 01.08.2012 e successivi aggiornamenti nonché le disposizioni della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012. In particolare:

- a) nel caso di assenza del contratto di awalimento ci sarà violazione dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 e tale mancanza comporterà l'esclusione del concorrente dalle procedure di gara;
- b) la carenza di cui alla precedente lettera a) si concretizza sia nell'ipotesi di "mancanza materiale" del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto).

In considerazione dell'oggetto della presente gara, si ritiene indispensabile che l'awalimento debba essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.

Sarà onere del concorrente, pertanto, dimostrare che l'impresa ausiliaria non si obbliga semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, ma a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata tutti gli elementi aziendali qualificanti ed idonei a giustificare l'attribuzione del requisito. A tal fine, il contratto di awalimento dovrà riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, tutte gli elementi che riguardano l'oggetto dell'appalto quali, ad esempio: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'awalimento stesso..

In presenza di contratti di awalimento stipulati in termini generici, pertanto, la Stazione Appaltante non considererà acquisti i requisiti oggetto dell'awalimento stesso e procederà all'esclusione dalla gara in relazione alla non conformità della documentazione prodotta alle disposizioni dell'art. 89 D. Lgs. n. 50/2016.

La/e impresa/e ausiliaria/e dovrà/anno dimostrare dettagliatamente il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla presente gara, come richiesti dalla lettera di invito a gara, allegando, **a pena di esclusione dalla gara**, la documentazione prevista dalla lettera di invito stessa e dal presente disciplinare ed elencata alla precedente Sezione 6.

È consentito l'utilizzo, mediante awalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dalla presente lettera di invito a gara. Le imprese ausiliarie, tuttavia, non possono awalersi, a loro volta, di altri soggetti.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti

In relazione ai contenuti della presente Sezione del disciplinare di gara trovano applicazione le disposizioni degli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito ai motivi di esclusione, la documentazione di gara, mezzi di prova, il possesso dei requisiti di ordine generale, di regolarità contributiva, di iscrizione alla C.C.A.A. e tecnico, e al sistema unico di qualificazione, nonché l'applicazione dell'istituto del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi previsti dalla legge e dalla Sezione 13 del presente disciplinare. In ogni caso il mancato adempimento alle disposizioni della presente Sezione, anche qualora sanabile, costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

SEZIONE 8. MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione dalla gara, nella "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**" di cui al precedente punto 4.3. il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta da formulare rispettando quanto segue:

8.1 - dovrà essere redatta in lingua italiana su carta munita del bollo nel valore corrente;

8.2 - dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.

8.3 - dovrà comprendere:

- a) l'oggetto, la data e l'ora della gara come indicati al punto IV.3.7 della lettera di invito a gara;
- b) l'esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (PEC, telefono, fax, ecc.);
- c) l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri della sicurezza;
- d) le seguenti dichiarazioni:
 1. di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza;
 2. di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere;
 3. che nel formulare la propria offerta di cui sopra:
 - 3.1) ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito l'appalto e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al [D.Lgs. 81/2008](#), nonché di attestare l'adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - 3.2) ha tenuto conto del costo del personale (al netto delle spese generali e dell'utile di impresa) in relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione dei lavori da realizzare;
 - 3.3) ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - 3.4) ha accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e della manodopera da impiegare nello svolgimento dei lavori, in relazione ai tempi e delle modalità previste per l'esecuzione degli stessi;
 - 3.5) ha letto, verificato ed effettuato uno studio approfondito di documenti posti a base di gara, ivi compreso il progetto esecutivo, ed ha constatato la congruità di tutti gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alle tipologie dei lavori da svolgere, anche in relazione alle caratteristiche ed alla morfologia dei luoghi;
 - 3.6) di ritenere, alla luce delle valutazioni di cui al punto precedente, il prezzo posto a base di gara adeguato nonché i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - 3.7) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;
 - 3.8) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;
 - 3.9) che l'impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e quant'altro richiesto dalla normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per l'esercizio delle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati (in difetto, il concorrente deve elencare quali, tra i suddetti elementi, non possiede);
 - 3.10) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o nei documenti di gara (copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti;

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

- 3.11) di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell'esecuzione dei lavori appaltati ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto 3.8);
- 3.12) di autorizzare, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 – la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (al riguardo si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);
- 3.13) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
4. di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell'esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto 3.7), da inserire nel progetto esecutivo e/o negli elaborati esecutivi di cantiere.

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:

8.4 - Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

8.5 - Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta

8.6 - Nell'offerta economica devono essere indicati, ai sensi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2006, gli oneri aziendali della sicurezza (ISO) che il Concorrente ritiene di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro: ciò al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla Stazione Appaltante la relativa valutazione della congruità dell'importo destinato alla sicurezza. L'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: in sua assenza sarà chiesta la regolarizzazione mediante la sanatoria delle irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016 con conseguente applicazione della sanzione economica nella misura prevista nella Sezione 13 del presente disciplinare. Al fine dell'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza (ISO), all'offerta economica dovrà essere allegata la tabella di cui al **Modello [7A]** che va debitamente completata inserendo esclusivamente le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere in relazione al presente specifico appalto e per le quali il concorrente potrà essere chiamato a fornire le relative giustificazioni secondo quanto descritto alla Sezione 14 del presente disciplinare.

8.7 - L'offerta presentata secondo le modalità precisate nella lettera di invito a gara e nel presente Disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta; non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte con diminuzione delle frequenze di raccolta descritte nel disciplinare tecnico. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

8.8 - Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

8.9 - L'offerta andrà redatta utilizzando, preferibilmente, il **Modello [7]**, allegato al presente disciplinare, che va debitamente compilato inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della precedente Sezione 5 del presente disciplinare.

SEZIONE 9. MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

A pena di esclusione dalla gara, nella "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" di cui al precedente punto 4.2. il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta tecnica da formulare rispettando quanto segue:

9.1 - dovrà essere redatta in lingua italiana ed in carta semplice, sulla scorta delle indicazioni contenute nella presente Sezione del disciplinare di gara;

9.2 - dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell'Impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società;

9.3 - dovrà comprendere:

- a) l'oggetto, la data e l'ora della gara come indicati al punto IV.3.7 della lettera di invito in gara;
- b) l'esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:

9.4 - pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta;

9.5 - L'offerta tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una proposta migliorativa comprendente gli elaborati e documenti di seguito indicati. L'offerta tecnica, corredata da tutti gli elementi necessari, documentali, grafici, descrittivi e prestazionali, sarà corredata dalle analisi che l'Impresa deve produrre a sostegno dell'offerta stessa. La soluzione migliorativa dovrà, infatti, corrispondere a tutti gli accorgimenti che l'offerente intende attivare per l'appalto in questione. La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative dell'Impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto esecutivo posto a base di gara, conseguentemente, **anche mediante la eventuale modifica della sola descrizione delle corrispondenti voci di prezzo che , comunque, come quantità dovranno restare immutate .**

L'offerta tecnica dovrà essere redatta su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo e, ai fini della attribuzione del punteggio premiante, dovrà far riferimento specificatamente e separatamente, agli elementi oggetto di valutazione come di seguito elencati.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.

L'offerta migliorativa non potrà modificare soluzioni e scelte proprie del progetto esecutivo posto a base di gara e riguarderà esclusivamente le soluzioni tecniche ed organizzative che l'impresa intende adottare per l'esecuzione delle opere in appalto, **nel rispetto integrale delle soluzioni progettuali e funzionali indicate nel progetto esecutivo** e, precisamente :

- soluzioni migliorative del progetto ;
- riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori ;
- assistenza, garanzie e manutenzioni post-realizzazioni.

L'Impresa indicherà quali migliori soluzioni tecniche propone, quali risorse e metodologie, quali soluzioni tecnologiche, quali materiali, quali accorgimenti attiverà per migliorare le finalità e i livelli prestazionali stabiliti dal progetto esecutivo posto a base di gara.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai seguenti elementi ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili secondo i criteri di seguito descritti.

9.5.1. Criterio 1: Soluzioni migliorative del progetto (PUNTI 50)

L'offerta dovrà riguardare proposte migliorative - sia estetiche che qualitative che, infine, quantitative - con eventuale integrazione delle opere previste nel progetto posto a base di gara relativamente ai seguenti elementi di miglioramento delle soluzioni progettuali:

- b.1) **Migliorie tecniche e completamento impianti:** saranno valutate le proposte del concorrente in ordine al completamento degli impianti tecnici o di parte degli impianti tecnici per i quali, in progetto, è prevista la sola predisposizione. Il concorrente, pertanto, dovrà indicare quali impianti e/o parti di impianto intende completare mediante la fornitura in opera delle apparecchiature, dei cavi, delle tubazioni, degli accessori e di quanto altro necessario al completamento ed alla piena funzionalità dell'impianto e/o della parte di impianto. Tali migliorie devono tenere conto del contesto generale in cui vengono realizzate le opere in appalto nonché delle previsioni e dei contenuti degli elaborati progettuali posti a base di gara.
- b.2) **Organizzazione del cantiere:** saranno valutate le modalità di organizzazione del cantiere e di programmazione delle lavorazioni che consentano di arrecare il minore disturbo al funzionamento della parte dell'edificio scolastico non interessata dai lavori.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

- b.3) **Tecnologie edilizie**: saranno valutate le proposte del concorrente relative all'applicazione, nelle lavorazioni, di tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
- b.4) **Materiali impiegati**: saranno valutati gli impieghi di materiali, tecniche costruttive, componenti per l'edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute.

L'offerta migliorativa dovrà riguardare i materiali, le apparecchiature, i procedimenti tecnico-costruttivi, le tecnologie di installazione e quanto altro necessario ad illustrare la proposta del concorrente, nel pieno rispetto sia delle soluzioni architettonico-progettuali che delle scelte distributive e funzionali previste nel progetto esecutivo posto a base di gara.

L'offerta dovrà essere illustrata da:

- documentazione tecnico-progettuale (elaborati, relazioni descrittive e di dimensionamento) che descriva compiutamente le opere previste nonché o i prodotti e le tecnologie che si ritiene di dover applicare;
- computo metrico di dettaglio relativo alle opere previste nella proposta migliorativa;
- certificazioni dei prodotti e delle tecnologie, rilasciate da soggetti idoneamente qualificati e con pregresse esperienze in interventi simili;
- documentazioni concernente opere già eseguite con la stessa metodologia;
- ogni altro documento ritenuto utile dal concorrente per illustrare la propria proposta migliorativa.

A pena di esclusione, l'impresa dovrà produrre il computo metrico di variante, con evidenziate le quantità delle eventuali voci in detrazione dal computo in appalto e l'indicazione delle lavorazioni proposte con le relative quantità. Il suddetto computo metrico non dovrà contenere - **a pena di esclusione** - alcun elemento riconducibile all'offerta economica.

9.5.2. Criterio 2: Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (PUNTI 15)

L'offerta dovrà riguardare la proposta di eventuali soluzioni di ottimizzazione nonché di eventuali soluzioni migliorative o alternative della fase di cantierizzazione, anche con interventi di razionalizzazione e implementazione organizzativa, sia del cantiere che della produttività delle lavorazioni, al fine della conseguente riduzione del termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sarà valutato il ribasso temporale offerto in correlazione al cronoprogramma posto a base di gara, previa valutazione di un elaborato motivazionale e giustificativo del medesimo ribasso temporale offerto.

L'offerta dovrà essere illustrata da relazioni, cronoprogramma generale, cronoprogramma di dettaglio ed ogni altro documento utile a dimostrare l'efficacia delle ottimizzazioni proposte, anche relativo ad opere già eseguite con la stessa metodologia.

Qualora si prevedano soluzioni tecnologiche particolari coinvolgenti speciali fornitori o subappaltatori, dovranno allegarsi le attestazioni di costoro per tutta la durata dei lavori .

9.5.3. Criterio 3: Assistenza, garanzie e manutenzione post realizzazione (PUNTI 5)

Sarà valutata la strategia del concorrente per migliorare il quadro della manutenzione dell'opera, una volta ultimata, nonché la produzione di garanzie e l'aumento del periodo di manutenzione post collaudo.

Tale elemento dovrà risultare documentato da adeguate schede tecniche, inserite a corredo dell'offerta tecnica e relative ai prodotti che il concorrente intende utilizzare, a sostegno delle valutazioni dell'offerta stessa.

Tali schede dovranno contenere anche garanzie qualitative che superino la soglia dei dieci anni con relazione descrittiva del prodotto e delle tecnologie previste per l'installazione, validate da soggetti qualificati e con pregresse esperienze in interventi simili.

Tali aspetti legati alla garanzie ed alla qualificazione dei prodotti, delle apparecchiature e delle lavorazioni necessarie e dovranno risultare congruenti con le soluzioni tecnologiche e costruttive proposte e dovranno essere specificatamente riscontrabili nelle giustificazioni dell'offerta economica presentata attraverso le relative offerte da parte dei fornitori o subappaltatori, con validità espressamente confermata da costoro per tutta la durata del periodo di esecuzione dei lavori .

L'offerta, pertanto, dovrà essere illustrata da :

- 7 relazioni e da un dettagliato piano di manutenzione comprendente il programma di manutenzione, il manuale d'uso e conduzione e di dettaglio, che illustri in termini di raffronto con i corrispondenti documenti di gara dove e in che misura tali ottimizzazioni incidano;
- 8 elaborati grafici ;
- 9 ogni altra documentazione a sostegno anche relativa ad opere già eseguite con la stessa metodologia

9.5.4. Ponderazione attribuita a ciascun criterio

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in relazione ai criteri e sub-criteri elencati ai punti precedenti, per i quali sono previsti i seguenti punteggi massimi.

DEFINIZIONE CRITERI e dei SUB CRITERI	PUNT. MAX
OFFERTA ECONOMICA	
Prezzo	30
OFFERTA TECNICA	
Criterio 1) Soluzioni migliorative del progetto:	
subcriterio 1.1) Migliorie tecniche e completamento impianti	30
subcriterio 1.2) Organizzazione del cantiere	10
subcriterio 1.3) Tecnologie edilizie	5
subcriterio 1.4) Materiali impiegati	5
Sommano i punti relativi al criterio 1)	50
Criterio 2) Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	15
Criterio 3) Assistenza, garanzie e manutenzioni post realizzazione	5
Totale voci dell'offerta tecnica	70
Totale	100

L'attribuzione del punteggio massimo, per ciascun elemento di valutazione, è prevista solo in caso di adeguato soddisfacimento dei caratteri, in precedenza descritti, che devono connotare le proposte migliorative e le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo, le quali devono denotare anche la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dal Comune e poste a base di gara.

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungono il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti.

SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi compiutamente le singole pagine, i paragrafi, i periodi, eccetera delle informazioni, fornite con l'offerta tecnica stessa, che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali ai concorrenti che lo richiedono, e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.

In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, il pieno accesso ai documenti costituenti l'offerta tecnica nella forma di estrazione di copia dell'offerta stessa e senza necessità di preventiva comunicazione ai controinteressati in quanto già informati della suddetta facoltà di accesso dalle disposizioni del presente disciplinare. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

SEZIONE 10. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con le formule di seguito indicate.

A) PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA

Si applicherà la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_j \times V(a)_j]$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j);
- V(a)_j = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra zero e uno;
- Σn = sommatoria;

I coefficienti V(a)_j saranno determinati:

PER QUANTO ATIENE AGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

Quali, ad esempio, il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, eccetera **attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari**. Allo Scopo di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, i singoli commissari procederanno ad assegnare, discrezionalmente, per ogni profilo e/o sub-profilo della tabella indicata **nella precedente Sezione 9**, un giudizio tra i sei di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente.

Giudizio	Coefficiente V(a)_j
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,75
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,30
Inadeguato	0,00

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o maggiore di dieci, i coefficienti V(a)_j saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 ad 1, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

PER QUANTO ATIENE AGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi di natura quantitativa (quali prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il prolungamento del periodo di manutenzione post-collaudato, eccetera) sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1", attribuito al concorrente che avrà offerto il

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

valore dell'elemento più conveniente per la Stazione Appaltante, ed il coefficiente pari a "0", attribuito al valore dell'elemento posto a base di gara (ossia, nessun miglioramento rispetto alle condizioni poste a base d'asta). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$V(a)_j = [R(a) / R_{max}]$$

oppure, secondo la formula inversa a seconda dell'elemento da valutare:

$$V(a)_j = [R_{max} / R(a)]$$

dove:

- R(a) = valore offerto dal concorrente (a) in relazione all'elemento j-esimo;
- Rmax = valore dell'offerta più conveniente.

RIPARAMETRAZIONE

Si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai parametri qualitativi al fine di ristabilire quanto voluto dalla Stazione Appaltante nel bando e, quindi, l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta.

Alla migliore offerta tecnica, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo (70 punti) e, proporzionalmente, si determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte.

VALUTAZIONE FINALE DEI PUNTEGGI

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924

SEZIONE 11.

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVA

Per l'appalto in oggetto vige un sistema unico di qualificazione (art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016), la cui disciplina attuativa è contenuta nel D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore, e l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), obbligatoria per partecipare alla gara di appalto in oggetto, costituisce "condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010).

L'attestato SOA, infatti, costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e la SA ne verifica il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016.

SEZIONE 12.

SUBAPPALTO ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto o l'affidamento in cottimo alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente normativa di legge, nei limiti del 30% dell'importo del contratto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016, FA OBBLIGO AL CONCORRENTE DI INDICARE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo/dagli stesso/i eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
- c) Il subappalto è in ogni caso regolato e disciplinato dalle disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna fin da ora, in caso di aggiudicazione e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 per la sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione a:

- presentare apposita garanzia definitiva fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- presentare eventuale documentazioni in relazione ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara, nonché l'ulteriore documentazione la cui produzione è posta a suo carico dalle vigenti disposizioni di legge;
- versare tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivante dall'appalto, bolli, registrazioni, copie, ecc.
- stipulare le polizze assicurative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o nei documenti posti a base di gara;

Ove, nel termine previsto, l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione procede, con provvedimento motivato, a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione ed all'escussione della cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) **a pena di decadenza** dell'affidamento ai sensi della normativa vigente oltreché garantire il positivo esito della certificazione summenzionata. In caso di A.T.I. o Consorzi gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità contributiva dovrà essere presentata per tutte le Ditte che compongono l'A.T.I. e/o i Consorzi.

SEZIONE 13. CAUSE DI ESCLUSIONE
--

Soccorso Istruttorio e sanatoria delle irregolarità

In sede di verifica dei documenti necessari per partecipare alla presente gara d'appalto, così come previsti dalla legge e dal presente disciplinare, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare verrà applicato l'istituto della sanatoria delle irregolarità così come previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione del soccorso istruttorio e della sanatoria delle irregolarità, pertanto, sarà doverosa, in forza delle suddette disposizioni, per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara e l'esclusione dalla stessa gara si configurerà unicamente nei casi di omessa produzione, integrazione, regolarizzazione - entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - degli elementi e delle dichiarazioni carenti.

Misura della sanzione di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e modalità di applicazione

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ivi compresa la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nell'offerta economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa **Centrale Unica di Committenza**, della sanzione pecuniaria stabilita, per la gara d'appalto in oggetto, **in misura pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00)**. Nei casi su indicati, questa **Centrale Unica di Committenza** assegnerà al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie per partecipare alla presente gara d'appalto, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, questa Stazione Appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine perentorio di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

La sanzione su indicata sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della sanatoria delle irregolarità: in caso contrario il concorrente sarà escluso dalla gara. Tale sanzione è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate, pertanto, è da considerarsi in maniera onnicomprensiva. La sanzione, inoltre, sarà comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni siano state riscontrate carenti ed devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di un raggruppamento temporaneo, sia esso costituendo o costituito. La sanzione sarà comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avalimento) qualora la stessa abbia prodotto una o più dichiarazioni (ex art.80 e 83 del D. Lgs. n.. 50/2016) carenti.

In caso di ricorso alla sanatoria delle irregolarità e mancata regolarizzazione di elementi essenziali carenti, come detto in precedenza, questa Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e procederà, altresì, all'incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione/regolarizzazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. Non si procederà, in ogni caso, all'incameramento della cauzione provvisoria nel caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi della possibilità di sanare le irregolarità (nel qual caso si procederà, comunque, alla esclusione dalla gara). Per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta di questa Stazione Appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità.

Irregolarità essenziali

Ai fini della partecipazione alla presente gara, in forza delle vigenti disposizioni legislative, assume rilievo l'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della/e dichiarazione/i resa/e a dimostrazione dei suddetti requisiti.

Per la corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla presente gara d'appalto, per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della/e dichiarazione/i richieste per partecipare alla gara come previste dalla legge e dal presente disciplinare, oltre all'omissione e all'incompletezza della/e suddetta/e dichiarazione/i che non consenta a questa Stazione Appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della/e dichiarazione/i stessa/e ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 80 e 83, del D. Lgs. n. 50/2016.

In considerazione del fatto che la legge fa espresso riferimento al contenuto delle dichiarazioni ed ai soggetti che le devono prestare, la norma si applica a tutte le carenze - in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità - riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché agli aspetti relativi all'identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse.

Si richiamano, in tal senso, le disposizioni della Determinazione dell'Avcp n. 4/2012 e della Determinazione dell'Anac 1 del 08.01.2015 che si intendono qui integralmente trascritte a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Motivi di esclusione - Irregolarità essenziali sanabili e non

Richiamate le disposizioni dell'art. 83 del Lgs.n.50/2016, verranno esclusi automaticamente dalla gara i concorrenti che si trovino:

- fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 80 e 83 del D.Lgs.n.50/2016, ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto potrà essere generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità nella documentazione prodotta, come prevista dalla legge e dal presente disciplinare, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza della stessa offerta, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

A titolo esemplificativo:

1. **sottoscrizione della domanda e dell'offerta**: la sottoscrizione della domanda e dell'offerta da parte del

titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista costituisce un elemento essenziale di entrambe. Tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta e ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), la sua eventuale carenza può essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio previo pagamento della sanzione prevista;

2. **cauzione provvisoria**: tenuto conto che soccorso istruttorio consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge o ai documenti di gara, considerato che ai fini del pagamento della sanzione di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 la cauzione costituisce solo una garanzia, le vigenti disposizioni di legge trovano applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, vale a dire decorra da tale data;

3. **mancata effettuazione del sopralluogo**: la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione e, per tale irregolarità, non è ammessa la sanatoria delle irregolarità. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo, può essere oggetto di sanatoria;

4. **segretezza dell'offerta**: si prevede la possibilità di esclusione del concorrente dalla gara in tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte. La disposizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta e alla non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Vanno ricondotti alla categoria in esame i casi di violazione delle cautele previste nel presente disciplinare volte ad assicurare l'integrità dei plichi contenenti l'offerta o la domanda di partecipazione ed il corretto svolgimento della procedura di gara. In particolare, con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di esclusione, senza che possa essere utilizzato l'istituto della sanatoria delle irregolarità, le seguenti ipotesi: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta; apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara; mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (si ammetterà il ricorso alla sanatoria delle irregolarità, comunque, qualora - ad esempio - la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Altresì potrà essere sanata l'omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa oviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura); mancato inserimento dell'offerta economica e/o di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Al contrario, non costituiranno causa di esclusione, ad esempio: la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico esterno, debitamente chiuso e sigillato; la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta; la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara;

5. **domicilio eletto per le comunicazioni**: pur potendo rilevare il domicilio quale elemento utile per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell'offerta, si tratta pur sempre di un elemento che quand'anche essenziale, se omesso o non corretto possa essere reso, integrato o regolarizzato. Analogamente sono considerate nella categoria degli elementi esigibili, senza comminatoria di sanzione da parte della stazione appaltante - e come tali assoggettati alla disciplina del classico soccorso istruttorio - le indicazioni del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, che rilevano, invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni;

6. **avalimento**: in tema di avalimento l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avalimento prevista dall'art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016. Anche il contratto di avalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare; tuttavia, in ordine allo stesso, si potrà operare l'istituto del soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato incontrovertibilmente siglato - con data certa - alla data di presentazione dell'offerta. Il soccorso istruttorio, inoltre, potrà essere applicato in ordine agli altri adempimenti prescritti in ordine all'avalimento;

7. **corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le quote di esecuzione**: alla luce delle vigenti disposizioni di legge, l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non sussiste più per i servizi e le

forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. L'omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze e/o incompletezza della stessa possono essere sanate dietro pagamento della prevista sanzione. Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque, essere indicate e se omesse potranno essere sanate alla stessa stregua delle quote di partecipazione al R.T.I..

8. **subappalto**: la violazione dell'obbligo di indicare, in sede di offerta, la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare costituisce causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti, singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione. La carenza di una simile dichiarazione non potrà essere sanata;

9. **protocolli di legalità**: eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità possono essere sanate.

10. **versamento del contributo all'Autorità**: l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità - ove dovuto - costituisce causa di esclusione e non può essere sanato. Un inadempimento meramente formale, consistente - ad esempio - nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa, oppure nell'aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento, non sarà sanzionato con l'esclusione, senza il preventivo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro i termine decadenziale di partecipazione alla gara. La mancata allegazione del versamento, comunque disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

SEZIONE 14. VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE

La SA si riserva la facoltà di procedere alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al Concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di seguito indicati:

- 1) le giustificazioni devono riguardare:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
- 2) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui al presente disciplinare;
- 3) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- 4) non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta;
- 5) non sono ammesse giustificazioni qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano palesemente anomali, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- 6) non sono ammesse giustificazioni qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni.

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la eventuale parte a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto.

Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza (ISO) sul primo migliore offerente nonché in tutti i casi in cui l'offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016). La verifica di congruità verrà effettuata dal R.U.P. a prescindere dal fatto che il medesimo sia o meno titolare di poteri decisionali e di spesa.

Ai fini della verifica di congruità degli oneri aziendali di sicurezza, l'incidenza degli Oneri Totali della Sicurezza Aziendale storici presunti (OTSA), per l'appalto in oggetto, viene stimata in misura pari a:

$$OTSA = 0,0085$$

Gli Oneri Aziendali Presunti (OAP), per l'appalto in oggetto, verranno valutati con la formula:

$$OAP = OTSA \times IOSA = 0,0085 \times IOSA$$

dove IOSA è l'importo offerto dal concorrente per il presente specifico appalto.

Il concorrente sul quale, a seguito dell'applicazione della formula parametrica, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (>2%) tra l'Importo della Sicurezza Offerto (ISO), da indicare nell'offerta economica, e OAP sarà tenuto a produrre alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente agli oneri della sicurezza. Tale giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nella tabella di cui al **Modello [7A]** ed allegata all'offerta economica.

La tabella di cui al **Modello [7A]** riporta un elenco di voci della sicurezza indicativo e non esaustivo; essa dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere, da parte del concorrente, in relazione al presente specifico appalto e per le quali il concorrente dovrà fornire le relative giustificazioni. Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.

Non si procederà alla verifica di congruità degli oneri della sicurezza se l'importo di sicurezza offerto (ISO), indicato nell'offerta economica, non risulta inferiore agli oneri aziendali presunti (OAP).

Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l'operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la stazione appaltante procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della stazione appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto degli oneri; le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie delle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare l'importo totale sicurezza offerto e potranno essere percentualmente anche non corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle lavorazioni.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri per la sicurezza.

Termine di presentazione dei giustificativi

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione delle giustificazioni.

La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

La Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora:

1. l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di dieci giorni su indicato;

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

2. l'offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cinque giorni su indicato;
3. l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui sopra.

La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

SEZIONE 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 - comma 1, lettera e) - del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne della Centrale Unica di Committenza e all'Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Valmontone.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Ufficio Contratti presso la Segreteria Generale nonché i Dirigenti apicali delle strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

In relazione ai dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

SEZIONE 16. ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m., nel relativo regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati.

Per l'accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti, ai verbali di gara delle relative sedute pubbliche, nonché alla ulteriore documentazione relativa alla presente gara d'appalto, ivi comprese quella relativa alle offerte tecniche occorre rivolgersi :

- alla C.U.C. "CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA", Vicolo dei Fiori n. 3, 00038 - Valmontone (RM), aperto esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
- al Comune di Valmontone, 3° Settore - Servizio 3.2, Lavori Pubblici, Gestione Gare, Opere pubbliche ed Espropri, sito in Via Nazionale n. 5, 00038 Valmontone (Roma) - piano terzo - aperto esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà consentito entro 15 (quindici) giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Per l'accesso agli atti non occorrerà istanza scritta d'accesso e provvedimento di ammissione, salvo i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 indicheranno se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicheranno, altresì l'ufficio presso cui l'accesso potrà essere esercitato ed i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

SEZIONE 17. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella lettera di invito a gara e nel presente Disciplinare di gara, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

ancora vigente, negli Atti dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltreché in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza, www.castellidellasapienza.it → Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti

La lettera di invito a gara, il presente Disciplinare di gara e tutti gli allegati saranno inviati esclusivamente per PEC, non potranno essere inviati via e-mail e via fax.

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse

- a) offerte in aumento;
- b) offerte parziali e/o incomplete;
- c) offerte condizionate o a termine;
- d) offerte con diminuzione delle opere previste nel progetto posto a base di gara;
- e) offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- f) offerte che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente con le modalità indicate nella presente lettera di invito a gara.

Si procederà all'aggiudicazione previo espletamento delle procedure di verifica all'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Ai sensi dell'art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'assunzione del relativo provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

La Stazione Appaltante comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito e il presente Disciplinare di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i concorrenti;
- d) la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post-informazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipula del contratto è **subordinata** al rispetto dei termini previsti dall'art. 32, comma 9 e comma 11, del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è condizionata dagli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., per la parte vigente, del D. Lgs. n. 159/2011 e da quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini fissati dalla Stazione Appaltante, ovvero non assolva ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di registrazione, tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

L'aggiudicatario dell'appalto, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di gara ove previste.

Ove ne ricorrano le condizioni, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Seggio di Gara, deputato all'esame ed alla valutazione delle offerte dei concorrenti, sarà nominato, con le modalità e le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 267/2000, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, dell'avvenuta nomina, ne verrà data pubblicità ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.

Oltre alle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla lettera di invito a gara e dal presente Disciplinare di gara, verranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Seggio di Gara valuterà, caso per caso, se escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Le sedute pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo del legale rappresentante o di un delegato munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente presente alle operazioni di gara direttamente e/o tramite un proprio

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

rappresentante è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010.

Il termini tutti previsti dalla presente lettera di invito a gara nel presente Disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito a gara si fa riferimento, al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto esecutivo posto a base di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.

Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente, dove la Centrale di Committenza e la Stazione Appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
- e) devono contenere la dichiarazione che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci, nonché delle disposizioni di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni. o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R n. 445 del 2000.

Le comunicazioni della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara e dal D.Lgs. 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Centrale Unica di Committenza e la Stazione Appaltante può:

1. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
2. può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Velletri, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

C.U.C. "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Contro la lettera di invito a gara, il presente Disciplinare di gara ed i documenti ad essa allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315, entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

Valmontone, li

**Il Responsabile del Procedimento di Gara
C.U.C.**

Arch. Enrico Bonuccelli